

All Risks

Danni Diretti e Danni Indiretti

(Sottoscrivibile esclusivamente per impianti di produzione di energia in fase di esercizio)

Contraente

Ragione sociale:

Indirizzo:

C.A.P.:

Città:

Provincia:

Codice Fiscale o Partita IVA:

Attività:.

Coassicurazione

delega

ns.quota

100%

Durata

Inizio dalle ore 24 del:

Termine alle ore 24 del:

Durata del contratto: anni 1 giorni 000

Frazionamento: temporaneo

Premio

Imponibile

Imposte

TOTALE

Alla firma

€

€

€

Periodo di validità dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del e scadenza alle ore 24.00 e non è tacitamente prorogabile alla scadenza.

La presente polizza, che si compone di pagine dattiloscritte, è stata redatta in tre esemplari ad un solo effetto in Milano il

L'importo di € dovuto dal Contraente, è stato versato in mie mani il

Il Broker

IL CONTRAENTE

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Sede secondaria di Milano

Sommario

1 - Ubicazioni – Somme assicurate - Premio

2 - Franchigie e scoperti

3 - Limiti di indennizzo

4 - Norme relative all'assicurazione All Risks Danni Diretti

- Art. 4.1 Oggetto dell'assicurazione
- Art. 4.2 Esclusioni
- Art. 4.3 Cose non assicurate
- Art. 4.4 Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve
- Art. 4.5 Sovraccarico neve
- Art. 4.6 Allagamento
- Art. 4.7 Cose assicurabili a condizioni speciali
- Art. 4.8 Titoli di credito
- Art. 4.9 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
- Art. 4.10 Assicurazione parziale

5 - Condizioni Particolari Danni Diretti

- Art. 5.1 Deroga alla proporzionale
- Art. 5.2 Diminuzione delle somme assicurate e del rischio
- Art. 5.3 Crollo e collasso strutturale
- Art. 5.4 Furto, Rapina
- Art. 5.5 Furto, Rapina – Valori trasportati
- Art. 5.6 Merci o macchinari presso terzi o altri stabilimenti
- Art. 5.7 Onorari progettisti e consulenti
- Art. 5.8 Rischio Locativo
- Art. 5.9 Ricorso Terzi
- Art. 5.10 Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici
- Art. 5.11 Guasti alle Macchine

6 - Norme relative all'assicurazione All Risks Danni Indiretti

- Art. 6.1 Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 6.2 Esclusioni
- Art. 6.3 Delimitazioni e detrazioni
- Art. 6.4 Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro
- Art. 6.5 Inoperatività dell'assicurazione Danni Diretti
- Art. 6.6 Risoluzione del contratto

- Art. 6.7 Cessazione dell'attività dopo il sinistro
- Art. 6.8 Indennizzo pagabile
- Art. 6.9 Assicurazione parziale

7 - Condizioni Particolari Danni Indiretti

- Art. 7.1 Leeway
- Art. 7.2 Costi di esercizio non assicurati
- Art. 7.3 Onorari esperti contabili e società di revisione
- Art. 7.4 Periodo massimo di indennizzo
- Art. 7.5 Riserve di magazzino

8 – Norme operanti in caso di sinistro

- Art. 8.1 Obblighi in caso di sinistro
- Art. 8.2 Esagerazione dolosa del danno
- Art. 8.3 Procedura per la valutazione del danno
- Art. 8.4 Mandato dei Periti
- Art. 8.5 Riduzione dei limiti di indennizzo e loro reintegro
- Art. 8.6 Onorario Periti
- Art. 8.7 Pagamento dell'indennizzo

9 - Condizioni generali di assicurazione

- Art. 9.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 9.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 9.3 Modifiche dell'assicurazione
- Art. 9.4 Aggravamento di rischio
- Art. 9.5 Diminuzione del rischio
- Art. 9.6 Recesso in caso di sinistro
- Art. 9.7 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
- Art. 9.8 Diritto di ispezione
- Art. 9.9 Assicurazioni presso diversi assicuratori
- Art. 9.10 Limite massimo dell'indennizzo
- Art. 9.11 Clausola broker
- Art. 9.12 Oneri fiscali
- Art. 9.13 Foro competente
- Art. 9.14 Rinvio alle norme di legge
- Art. 9.15 Ambito territoriale
- Art. 9.16 Sanzioni/embargo

10 - Definizioni

11 - Condizioni con approvazione espressa

1

Ubicazioni - Somme assicurate – Premio

Ubicazione del rischio

a)

Partite assicurate e conteggio del premio Assicurazione Danni Diretti

N.	Partita	Somma Assicurata	Tasso imp.(%)	Premio Imponibile
----	---------	------------------	---------------	-------------------

- | | | | | |
|---|-------------|--|--|--|
| 1 | Fabbricati | | | |
| 2 | Macchinari | | | |
| 3 | Merci fisse | | | |
-

Totale somma assicurata e relativo premio imponibile
Danni Diretti

Partite assicurate e conteggio del premio Assicurazione Danni Indiretti

N.	Partita	Somma Assicurata	Tasso imp.(%)	Premio Imponibile
----	---------	------------------	---------------	-------------------

Relativamente all'ubicazione sopra menzionata si assicurano rispettivamente:

- a) Profitto lordo
-

Totale somma assicurata e relativo premio imponibile
Danni Indiretti

Totale somma assicurata e premio imponibile
complessivo Danni Diretti ed Indiretti

Assicurazione Danni Diretti:

per singolo sinistro	
----------------------	--

salvo per i danni alle cose assicurate dovuti o verificatisi in conseguenza degli eventi sottoelencati, per i quali valgono le franchigie o scoperti a fianco indicati per singolo sinistro:

INSERIRE SE NELLA MASTER CI SONO ALTRE FRANCHIGIE OLTRE A QUELLA FRONTALE

Assicurazione Danni Indiretti:

per singolo sinistro	
----------------------	--

Per le spese sottoelencate o per i danni alle cose assicurate dovuti o verificatisi in conseguenza degli eventi sottoelencati, valgono i sottolimiti a fianco indicati:

Assicurazione Danni Diretti:

GARANZIE	LIMITI
Spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento	10% dell' indennizzo pagabile a termini della polizza
Spese di rimozione, trasporto e ricollocazione	Euro 50.000 per sinistro
Cose assicurabili a condizioni speciali (art. 4.7)	Euro 50.000
Merci o macchinari presso terzi od altri stabilimenti	Euro 250.000 per ubicazione
Ricorso terzi	Euro 500.000 per sinistro
Furto e rapina del contenuto	Euro 150.000 per sinistro e per anno
Furto e rapina relativamente ai valori	Euro 50.000 per sinistro e per anno
Guasti cagionati dai ladri	Euro 5.000 per sinistro e per anno
Furto e rapina – Valori trasportati	Euro 10.000 per sinistro e per anno

Assicurazione Danni Indiretti:

GARANZIE	
Massimo periodo di indennizzo	12 mesi

Limiti unici (Danni Diretti + Danni indiretti)

GARANZIE	
Onorari periti e società di revisione	2% dell'indennizzo pagabile a termini della polizza con il massimo di Euro 20.000
Onorari progettisti e consulenti	2% dell'indennizzo pagabile a termini della polizza con il massimo di Euro 20.000
Terremoto	50% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di Euro 10.000.000 per sinistro e per anno
Inondazione e alluvione	50% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di Euro 10.000.000 per sinistro e per anno
Crollo e collasso strutturale	Euro 250.000 per sinistro e per anno
Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia	50% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di Euro 10.000.000 per sinistro e per anno
Scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio	50% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di Euro 10.000.000 per sinistro e per anno
Sovraccarico neve, gelo	30% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di Euro 5.000.000 per sinistro e per anno
Fenomeno elettrico	Euro 50.000 per sinistro e per anno

Tutti i limiti e sottolimiti sopra indicati devono intendersi prestatati in eccesso alle franchigie previste al capitolo precedente.

4.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose materiali assicurate - anche se di proprietà di terzi purché inerenti l'attività assicurata - nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate, da un evento improvviso e accidentale, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, o dei Soci a responsabilità illimitata, salvo quanto stabilito dall'Art. "Esclusioni", sempreché detti danni materiali e diretti avvengano durante il periodo di validità della presente polizza.

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi imminente evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società indennizza altresì:

- a) le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e, se necessario, smaltire i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo". Sono comunque sempre escluse le spese e i costi di rimozione, di trasporto e stoccaggio dei residui del sinistro, qualora gli stessi necessitino decontaminazione, disinquinamento o risanamento.
- b) le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio- le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, sempreché la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati e fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo";

4.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi,

- a. verificatisi in occasione di:
 - a 1) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici, di sabotaggio, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, esproprio, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze e/o provvedimenti di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - a 2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - a 3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
 - a 4) eruzione vulcanica, maremoto, tsunami;
 - a 5) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.
- b. I danni di:
 - b 1) rotture, fenomeni, guasti meccanici ed elettrici in genere, e anormale funzionamento;
 - b 2) fuoriuscita o solidificazione di materiali in genere tra cui quelli contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
 - b 3) alterazione di peso, colore, sapore, consistenza o finitura, cambio di qualità, contaminazione (fatti salvi i danni provocati da fumi e gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate) delle "merci", vizio di prodotto;
 - b 4) furto, rapina, frode, truffa, scippo e loro tentativi, infedeltà dei dipendenti, estorsione, ammanco, smarrimento, saccheggio, malversazione, appropriazione indebita;

- b 5) assestamenti, cedimenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni, crollo e/o collasso strutturale di "macchinario" e/o di "fabbricati";
- b 6) logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, arrugginimento, deperimento; mescolamento di "merci" tra loro e/o con cose o altre sostanze;
- b 7) anormale od improprio funzionamento del "macchinario";

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

c. I danni causati da o dovuti a:

- c 1) umidità e/o variazioni della stessa, brina, condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, microrganismi, muffe, animali e vegetali in genere; fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, corrosione, incrostazione, ossidazione, erosione, putrefazione ruggine, deterioramento, mutamento di temperatura atmosferica o ambientale naturale e non, smog, fumo, vapori, liquidi, gas, polveri, marcescenza in genere, termiti, insetti, vermi, roditori;
- c 2) interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione;
- c 3) sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
- c 4) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di "fabbricati" e "macchinario";
- c 5) da mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o da fuoriuscita di liquidi, a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che abbia colpito le cose assicurate.
- c 6) montaggio, smontaggio, manutenzione di "macchinario", costruzione, demolizione, manutenzione di "fabbricati";
- c 7) errori di progettazione, di collaudo e/o di montaggio e smontaggio, di calcolo, di esecuzione e di installazione errata e/o insufficiente e/o mancata manutenzione di "fabbricati" e "macchinario" e/o loro difetti intrinseci e/o latenti (ivi compresi i vizi di materiale). Mancato rispetto da parte dell'Assicurato o di altri, di ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di "fabbricati" e "macchinario";
- c 8) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, della merce; anormale od improprio stoccaggio e/o conservazione delle "merci" e/o loro difetti intrinseci e/o latenti;
- c 9) lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento,
- c 10) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi, in questo caso la Società indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
- c 11) mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione, mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- c 12) smagnetizzazione, errata registrazione di dati o a cestinatura per svista.
- c 13) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- c 14) da responsabilità civile di qualsiasi tipo, se non espressamente garantita;
- c 15) inquinamento in genere sia graduale che accidentale e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
- c 16) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

d) E-RISK

Premesso che:

- per **Dati Elettronici** (Electronic Data) si intendono dati, concetti, informazioni convertiti in forma utilizzabile per la comunicazione, interpretazione o elaborazione da parte di processori elettronici o elettromeccanici di dati o di attrezzature elettroniche e include programmi, software e altre istruzioni codificate per l'elaborazione e il trattamento di dati o per la gestione e utilizzo di tali macchinari.
- Per **Computer Virus** si intende un insieme di istruzioni alterate, dannose o comunque non autorizzate o codici che includano una serie di istruzioni o codifiche non autorizzate e dannose che siano mirate a propagare se stesse attraverso il sistema del computer o la rete informatica, di qualsiasi natura. Il termine Computer Virus include, ma non è limitato, ai cosiddetti "Trojan Horses" "Worms" e "Time or logic bombs".

La Società non indennizza i danni, le spese, i costi e le perdite direttamente od indirettamente causati da perdita, alterazione, cancellazione, contaminazione o falsificazione di Dati Elettronici da qualunque evento causati (incluso ma non limitato ai Computer Virus) e la conseguente perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, costi, spese di qualsiasi natura, indipendentemente da qualsiasi causa o evento che abbia contribuito in coincidenza o in diversa sequenza all'evento stesso.

e) TERRORISMO

Dalla presente assicurazione si intendono esclusi perdite, danni, costi o spese di qualunque natura, direttamente o indirettamente, causati da, risultanti da, o occorsi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualunque causa od evento che abbia contribuito, in concomitanza o in ogni altra forma di sequenza causale, alla perdita o al danno.

Per atto di terrorismo si intende un atto, compreso ma non limitato all'uso di forza o violenza e/o minaccia degli stessi, di qualunque persona o gruppo di persone, sia agenti individualmente o per conto o in connessione con un'organizzazione o un governo, commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari incluso l'intenzione di influenzare un governo e/o mettere la popolazione o una parte di essa in stato di terrore.

L'assicurazione esclude inoltre perdite, danni, costi o spese di qualunque natura direttamente o indirettamente causati da, risultanti da, o occorsi in occasione di, qualunque azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere od in ogni modo connessa ad ogni atto di terrorismo.

Qualora la Società invochi che per effetto di tale esclusione una perdita, un danno, un costo o una spesa sia esclusa dalla presente assicurazione l'onere della prova dell'inefficacia di tale esclusione resta a carico del Contraente o dell'Assicurato.

4.3 Cose non assicurate

Sono esclusi dall'assicurazione:

- gioielli, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi se non per uso industriale;
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue e tappeti
- collezioni e raccolte in genere
- boschi, alberi, coltivazioni, piantagioni, animali in genere;
- acque in genere;
- merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica polizza;
- cose in genere durante il trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- aeromobili e natanti e materiale rotabile;
- veicoli iscritti al P.R.A.;
- il valore del terreno, i costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno;
- apparecchiature elettroniche già assicurate con specifica polizza "elettronica" o, se in leasing e/o in affitto, se già assicurati dal proprietario;
- linee aeree di distribuzione o trasmissione al di fuori dell'area degli stabilimenti;

- installazioni a mare (off shore), compresi cavi sottomarini, e qualsiasi danno consequenziale che ne derivi a installazioni a terra (on shore);
- macchinari in leasing, se già assicurati con specifica polizza;
- baracche in legno e/o plastica, capannoni pressostatici e simili e loro contenuto;
- strade, sentieri, gallerie, caverne, miniere, ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere, satelliti e rampe di lancio;
- gallerie, caverne, miniere e cose in esse contenute;
- centrali nucleari, turbine/centrali eoliche;
- stoccaggi di sangue e plasma.

4.4 Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve

Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve sono esclusi quelli subiti da:

- “macchinari” non fissi per destinazione se posti all'aperto;
- serramenti, finestre in vetro e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti di qualunque materiale costruite;
- fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, e quanto in essi contenuto;
- “merci”, anche se caricate su automezzi, poste all'aperto.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra oppure in seguito ad intasamento delle gronde e dei pluviali causato esclusivamente da grandine o neve o da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni a carattere eccezionale.

4.5 Sovraccarico neve

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i silos sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi, in vigore all'epoca della costruzione.

4.6 Allagamento

Relativamente ai danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di polizza, sono comunque esclusi quelli subiti dalle “merci” assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

4.7 Cose assicurabili a condizioni speciali

Relativamente alle "Cose assicurabili a condizioni speciali", la garanzia è operante per il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato d'uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento affettivo, scientifico e/o artistico.

Relativamente ai supporti dati, la garanzia è operante per i soli costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati, o sottratti nonché per la conseguente ricostruzione dei Dati perduti o alterati, memorizzati sui supporti stessi, a partire dall'ultima copia di sicurezza ed alla condizione essenziale, per l'efficacia di questa estensione di garanzia, che il sistema di elaborazione dati sia dotato di apposito software in grado di fornire la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il danno. Non sono in ogni caso indennizzabili i costi per la ricostruzione dei Dati perduti o alterati: - per errata registrazione, cancellazione per errore e cestinatura per svista: - dovuti a programmi o "virus". L'indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno ricostruite o riparate.

La garanzia è prestata senza l'applicazione di cui all'art. 4.10 "Assicurazione Parziale" e fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita o limite di risarcimento. Resta inoltre convenuto che l'indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro

4.8 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) per quei titoli per i quali sia possibile espletare la procedura di ammortamento, la Società risarcirà unicamente le spese necessarie all'adempimento di tale procedura.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

4.9 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

A) "Fabbricati" e "Macchinari"

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei fabbricati assicurati al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante nonché il costo di rimpiazzo dei macchinari assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti dell'articolo "Assicurazione parziale", il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al precedente punto 1.a).

5. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito a stadi di avanzamento dei lavori seguendo il progredire della ricostruzione o del rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
6. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati e macchinari di reparti in stato di attività. Per i fabbricati e macchinari di reparti non in stato di attività l'assicurazione viene prestata con l'esclusione pertanto del supplemento per "valore a nuovo" di cui al precedente punto 1.b).

L'ammontare del danno si determina sulla base di quanto sopra deducendo da tale risultato il valore dei residui.

B) "Merci"

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Nel caso però di merci già vendute e fatturate, la valutazione sarà effettuata in base al prezzo fatturato, dedotti solo gli eventuali costi che comunque si sarebbero aggiunti successivamente anche in assenza di sinistro. Lo stesso criterio verrà seguito sia nella indicazione dei valori da assicurare da parte del Contraente sia nella valutazione delle preesistenze agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale. L'indennizzo ottenibile in base a quest'ultima estensione di garanzia non potrà essere cumulato con quello percepibile sulla base della Sezione Danni Indiretti (se operante).

4.10 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

5.1 Deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'art. 4.10 delle Norme relative alla Sezione All Risks Danni Diretti, si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'art. 4.10 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

5.2 Diminuzione delle somme assicurate e del rischio

A parziale deroga dell'Art. 9.5 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di diminuzione del rischio e/o dei valori assicurati, previa verifica da parte della Società, la riduzione del premio avrà effetto dalla data di comunicazione di detta diminuzione e la Società rimborserà la quota parte del premio imponibile pagato e non consumato.

5.3 Crollo e collasso strutturale

A parziale deroga dell'art. 4.2 b5) la Società si obbliga, fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo", ad indennizzare i danni di crollo e/o collasso strutturale di "macchinario" e/o di "fabbricati".

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- montaggio, smontaggio, manutenzione di "macchinario", costruzione, ristrutturazione, demolizione, manutenzione di "fabbricati".

5.4 Furto e Rapina

A parziale deroga del paragrafo b.4 dell'Art. 4.2, la Società risponde, fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo", dei danni di furto a condizione che i beni assicurati siano riposti in fabbricati e/o locali, e che l'autore del furto vi si sia introdotto:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli od arnesi diversi;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Relativamente ai danni di furto di valori, la Società ne risponde a condizione che l'autore del furto abbia violato i mezzi di custodia con rottura o scasso.

Limitatamente agli uffici, l'assicurazione vale, fra le 8 e le 24 e non oltre, anche per i furti commessi:

- quando durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine – purchè fisse – e le porte vetrate – purchè efficacemente chiuse – rimangono protette da solo vetro retrostante;
- attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio.

La Società risponde inoltre dei danni di rapina (compresa la costrizione a consegnare le cose) avvenuta nei fabbricati contenenti le cose assicurate quand'anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei fabbricati stessi

La garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all' Art. 4.10.

5.5 Furto e Rapina - Valori trasportati

A parziale deroga del paragrafo b.4 dell'Art. 4.2, la Società indennizzerà l'Assicurato, fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo", dei danni materiali e diretti, riguardanti i valori, conseguenti a:

- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina;

commessi sui dipendenti dell'Assicurato adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre, nell'esercizio delle loro funzioni relativa al servizio esterno - che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano - detengono i valori stessi.

Per "dipendenti" si intendono l'Assicurato, i commessi, gli impiegati ed i dirigenti. Limitatamente alla mansione di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed agli Istituti di Polizia Privata legalmente riconosciuti sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti".

L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.

L'assicurazione è operante esclusivamente per i dipendenti (portavalori ed accompagnatori) che non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni;

La garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all' Art. 4.10.

I trasporti devono essere effettuati:

- fino ad Euro 50.000,00 da una sola persona (portavalori) con qualsiasi mezzo di locomozione;
- oltre Euro 50.000,00 e fino ad Euro 100.000,00 dal portavalori accompagnato almeno da un altro dipendente e con qualsiasi mezzo di locomozione;
- oltre Euro 100.000,00 e fino ad Euro 150.000,00 dal portavalori accompagnato da non meno di due dipendenti dei quali almeno uno munito di arma da fuoco e con qualsiasi mezzo di locomozione;
- oltre Euro 150.000,00 e fino ad Euro 300.000,00 dal portavalori accompagnato da un altro dipendente, a bordo di un autoveicolo seguito da un altro autoveicolo con almeno due Agenti delle Forze dell'Ordine o Guardie Giurate armate che devono scortare i portavalori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- oltre Euro 300.000,00 con furgone blindato il cui equipaggio deve essere composto, oltre che dal portavalori, da almeno due Guardie Giurate armate.

5.6 Merci o macchinari presso terzi

Si prende atto che parte delle merci o dei macchinari assicurati possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quella dichiarata in polizza, presso stabilimenti e/o depositi di terzi, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato, ed ivi si intende assicurata alle condizioni tutte di polizza entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano.

Resta inteso che, in caso di sinistro, la Società non risarcirà, per singola diversa ubicazione, somma maggiore del limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo".

5.7 Onorari progettisti e consulenti

Le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria e fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo".

5.8 Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da essa previste, i danni diretti e materiali causati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato medesimo.

In caso di sinistro indennizzabile, qualora la somma assicurata per il rischio locativo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza, troverà applicazione il disposto di cui all'Art. 4.10.

5.9 Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale previsto al capitolo "Limiti di indennizzo", delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

5.10 Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici

A parziale deroga dell'art. 4.2 paragrafo a1) la società indennizza i danni materiali diretti cagionati alle cose assicurate a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici e di sabotaggio.

La presente estensione di garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società risponde esclusivamente dei danni da incendio, esplosione, scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.

In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione importo maggiore a quello indicato nel paragrafo Limiti di risarcimento.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni decorrenti dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

5.11 Guasti alle Macchine

5.11.1 - Oggetto

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 4.2 comma b1) si indennizzano i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico e/o di guasto meccanico al "macchinario", sempreché collaudato e pronto per l'uso cui è destinato, fermo quanto stabilito al successivo Art. 5.11.2.

5.11.2 – Esclusioni

Non sono indennizzabili i danni:

- a. causati da difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;
- b. alla singola cosa danneggiata per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore della cosa stessa;
- c. per i quali deve rispondere per contratto la ditta che effettua la manutenzione o l'assistenza tecnica
- d. dovuti a esperimenti, tests, e/o prove eseguiti in condizioni determinanti il superamento dei parametri fisici di funzionamento, caratteristici della macchina o impianto, prescritti dalla casa costruttrice;
- e. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- f. ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, argani di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici, e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- g. a tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti del macchinario assicurato;
- h. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a normali lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- i. verificatisi in occasione degli eventi indicati al comma a1) usque a5) dell'Art.3.2 della Sezione I , salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- j. causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato; dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;

5.11.3 - Sospensione dell'assicurazione a seguito di sinistro

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

5.11.4 - Determinazione del Danno

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata in polizza, secondo le norme seguenti:

- a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro;
 - 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), difalato dell'importo stimato come sub a2).
- b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
 - 1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto dell'obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
 - 2) si stima il valore ricavabile dei residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), difalato dell'importo come sub b2).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a1) meno a2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b1).

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavori di scavo, sterro, reinterro e/o altri lavori edili, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

5.11.5 - Valori assicurabili

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensive delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

5.11.6 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte secondo le norme del precedente articolo di polizza risulta che il valore assicurabile per la partita "macchinario" eccedeva al momento del sinistro la somma rispettivamente assicurata, aumentata del 10 %, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata, aumentata del 10 %, e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

5.11.7 - Limitazione dell'Assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del sinistro esistono altra o altre Assicurazioni, compresa l'Assicurazione "All Risks" prestata con la Sezione I di polizza, sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

5.11.8 - Franchigia

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo specificatamente stabilito nella Scheda di Polizza.

5.11.9 – Assicurazione a 1° rischio assoluto

Limitatamente ai danni a:

- elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi industriali anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse,
 - sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati,
 - apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere
- l'assicurazione è prestata a 1° rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 4.6 (assicurazione parziale).

5.11.10 - Trasformatori ed Alternatori

A parziale deroga dell'art. 4.4 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di danno a trasformatori e/o ad alternatori che siano in esercizio da oltre 12 anni l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso. Tale degrado viene comunque consensualmente convenuto tra le Parti pari al 5 % (cinque per cento) del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio oltre il dodicesimo, sino ad un massimo del 50 % (cinquanta per cento).

5.11.12- Revisione e ispezione di caldaie

Si conviene tra fra le Parti che l'Assicurata provvederà a sue spese all'ispezione annuale, o agli intervalli richiesti dalle competenti autorità o del costruttore, di tutte le caldaie assicurate.

L'inadempimento delle disposizioni contenute nella presente clausola può comportare la perdita del diritto all'indennizzo per danni causati da difetti o irregolarità che avrebbero potuto essere scoperti dalle sopraccitate ispezioni.

5.11.13 - Revisione di motori elettrici trifase con potenza superiore a 750 kW in esecuzione bipolare, oppure con potenza superiore a 1.000 kW in esecuzione a 4 o più poli

L'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione del motore, completamente aperto.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 8.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall'ultima revisione.

Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venire effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

L'inadempimento delle disposizioni contenute nella presente clausola comporta la perdita del diritto all'indennizzo per i danni conseguenti alla mancata effettuazione delle sopraccitate revisioni.

La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione, se le condizioni di esercizio lo permettono.

5.11.14 - Revisione di motori in corrente continua con potenza superiore a 375 kW

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione del motore, completamente aperto.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, dopo un anno di funzionamento per i motori in corrente continua in impianti di laminazione, in acciaierie, in cementifici, in mulini e dopo due anni di funzionamento per i motori in corrente continua in altri impianti a partire dall'ultima revisione.

Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venire effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

L'inadempimento delle disposizioni contenute nella presente clausola comporta la perdita del diritto all'indennizzo per i danni conseguenti alla mancata effettuazione delle sopraccitate revisioni.

La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione, se le condizioni di esercizio lo permettono.

5.11.14 - Motori endotermici

La determinazione del danno alle camicie smontabili ed alle teste dei cilindri, inclusi accessori e pistoni, viene eseguita tenendo conto del degrado d'uso al momento del sinistro, a parziale deroga dell' Art. 3.8.

Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 10 % (dieci per cento) del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, sino ad un massimo del 60 % (sessanta per cento).

5.11.14 - Turbine a Gas

Per le palettature delle turbine a gas e per le componenti lungo il circuito di gas caldi aventi una vita media stimata inferiore a quella della turbina la determinazione del danno viene eseguita tenendo conto del degrado d'uso al momento del sinistro, a parziale deroga dell' Art. 3.8.

Al costo di rimpiazzo a nuovo delle palettature o dei componenti lungo il circuito dei gas caldi, viene applicato un coefficiente riduttivo risultante dalla seguente relazione:

$$(VMS - TE) / VMS$$

considerato che per:

- (TE); si intende il tempo di esercizio effettivo del componente espresso in ore
- (VMS); si intende la vita media stimata del componente espressa in ore.

5.11.15 - Revisione di gruppi turbogeneratori a gas

L'Assicurato deve stipulare, a sue spese, un contratto di manutenzione programmata con la casa costruttrice o organizzazione dalla stessa autorizzata, che preveda l'effettuazione di ispezioni e revisioni ogni 8000 ore di funzionamento e la revisione generale con apertura della cassa della turbina ogni 30.000 ore di funzionamento ma non oltre 4 anni di calendario.

Questi intervalli cominciano con la prima messa in esercizio o con l'ultima revisione generale del gruppo turbogeneratore e ciò indipendentemente dalla decorrenza dell'assicurazione.

Indipendentemente dalle revisioni effettuate, l'Assicurato deve comunque attenersi alle istruzioni del costruttore circa le modalità d'uso e di manutenzione.

L'inadempimento delle disposizioni contenute nella presente clausola comporta l'inefficacia dell'assicurazione.

La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione generale previa valutazione del contratto di manutenzione programmata e purché le condizioni di esercizio lo permettano.

5.11.16 - Revisione di gruppi turbogeneratori a vapore e idraulici.

L'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, alle ispezioni e revisioni del gruppo turbogeneratore in base alle modalità previste dalla casa costruttrice e nei seguenti limiti di tempo:


- a. I gruppi turbogeneratori, che operano in condizioni di carico continuo e sono sotto costante monitoraggio con sistemi automatici di controllo, devono essere sottoposti a revisione generale dai tecnici della casa costruttrice o da organizzazioni dalla stessa autorizzate, con apertura della cassa della turbina, ad intervalli di tempo non superiori a 4 anni.
- b. I gruppi turbogeneratori, che operano in condizioni diverse da quelle di cui al comma a., devono essere sottoposti a revisione generale dai tecnici della casa costruttrice o da organizzazioni dalla stessa autorizzate, con apertura della cassa della turbina, ad intervalli di tempo non superiori a 3 anni.

Questi intervalli cominciano con la prima messa in esercizio o con l'ultima revisione generale del gruppo turbogeneratore e ciò indipendentemente dalla decorrenza dell'assicurazione.

Indipendentemente dalle revisioni effettuate, l'Assicurato deve comunque attenersi alle istruzioni del costruttore circa le modalità d'uso e di manutenzione.

L'inadempimento delle disposizioni contenute nella presente clausola comporta la perdita del diritto all'indennizzo per i danni conseguenti alla mancata effettuazione delle sopraccitate ispezioni o revisioni.

La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione generale se le condizioni di esercizio lo permettono.



6.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza le perdite che possono derivare da interruzione o intralcio causati all'attività dichiarata da un sinistro che abbia colpito le cose assicurate con la presente polizza nei luoghi ivi indicati nei quali l'attività stessa si svolge, sempre che tale sinistro sia indennizzabile a termini della presente polizza nella Sezione Danni Diretti e salve le eccezioni di cui ai successivi Artt. "Esclusioni" e "Delimitazioni e detrazioni".

6.2 Esclusioni

Sono escluse le perdite e le spese:

- a) conseguenti ad un sinistro:
 - di furto, rapina.
- b) conseguenti a prolungamento dell'inattività causati da:
 - dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

Sono altresì escluse le perdite conseguenti a deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati non danneggiati da un sinistro indennizzabile a termini della polizza di riferimento.

6.3 Delimitazioni e detrazioni

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata a titolo di Profitto lordo diviso 365 giorni annui moltiplicato per il numero di giorni indicato a tal fine nella sezione "Franchigie e scoperti".

6.4 Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicata nella polizza di riferimento, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del Volume di affari durante il periodo di indennizzo.

6.5 Inoperatività dell'assicurazione Danni Diretti

Se dall'assicurazione Danni Diretti fossero esclusi:

- i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare;
 - i beni in leasing e/o locazione in quanto già coperti da apposita assicurazione,
- e per questi soli motivi il sinistro che avesse colpito detta polizza risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dalla presente polizza che subordina l'indennizzabilità dei danni da interruzione di esercizio alla indennizzabilità, a termini della polizza di riferimento, del danno materiale e diretto.

6.6 Risoluzione del contratto

Il contratto è automaticamente risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
- c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa.

In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

6.7 Cessazione dell'attività dopo il sinistro

L'obbligazione della Società è condizionata alla prova inequivocabile fornita alla Società dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione e alla vendita del medesimo tipo di merci e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata in polizza.

6.8 Indennizzo pagabile

L'assicurazione è prestata per la perdita di Profitto lordo dovuta alla riduzione del Volume di affari ed all'aumento dei costi di esercizio e la Società sarà tenuta a pagare:

- a) *relativamente alla riduzione del Volume di affari*, l'importo ottenuto applicando il Rapporto di profitto lordo all'ammontare di cui diminuisce il Volume di affari in conseguenza del sinistro, durante il periodo di indennizzo, rispetto al Volume di affari di riferimento;
- b) *relativamente all'aumento dei costi di esercizio*, le spese supplementari documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del Volume di affari che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate, nel limite però dell'importo ottenuto applicando il Rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del Volume di affari in tal modo evitata;

al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel Profitto lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

6.9 Assicurazione parziale

Se la somma assicurata è inferiore all'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo al volume di affari annuo (proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i dodici mesi) l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione

7.1 Leeway

In previsione delle variazioni che il Profitto lordo potrebbe subire rispetto alle valutazioni previsionali fatte dall'Assicurato, la Società si obbliga a ritenere garantito per tutta la durata del contratto un aumento della somma assicurata a titolo di Profitto lordo indicata in polizza fino ad un massimo del 30% della somma stessa.

Pertanto, anche agli effetti dell'Art.6.9 "Assicurazione parziale", la somma da considerare come importo di Profitto lordo assicurato deve essere quella indicata in polizza maggiorata entro un limite massimo del 30%.

Per ogni periodo di assicurazione, l'Assicurato denuncerà alla Società entro i 180 giorni immediatamente successivi, le variazioni in aumento o riduzione che il profitto lordo (proporzionalmente aumentato se il periodo massimo di indennizzo superi i 12 mesi) risultante dall'esercizio finanziario più dappresso concorrente con il periodo considerato, potrà presentare rispetto alla somma indicata in polizza.

Per le variazioni in aumento, a seguito di presentazione dell'atto di regolazione, l'Assicurato si impegna a pagare il conguaglio premio per il periodo assicurativo trascorso che verrà calcolato applicando alla variazione in aumento, nel limite del 30%, il tasso di premio esposto in polizza, oltre agli accessori e all'imposta vigente al momento del pagamento.

Per le variazioni in riduzione la Società rimborserà all'Assicurato il premio netto e accessori relativi alle variazioni stesse, nel limite del 30% del premio pagato in via anticipata per il periodo di assicurazione considerato.

Qualora la denuncia non pervenga alla Società entro 180 giorni immediatamente successivi alla fine dell'annualità assicurativa, l'Assicurato sarà obbligato a pagare in via definitiva, secondo le modalità precedentemente previste, gli importi di premio equivalenti ad una variazione della somma assicurata del 30%.

Se entro 30 giorni dalla presentazione da parte della Società degli atti l'Assicurato non avrà pagato quanto eventualmente dovuto, l'assicurazione resta sospesa ai sensi dell'Art. 9.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Fermo in ogni caso il diritto della Società al premio.

In caso di sinistro occorso durante il periodo assicurativo, la somma da dichiarare ai fini della regolazione del premio non dovrà tenere conto della riduzione del Profitto lordo imputabile al sinistro.

7.2 Costi di esercizio non assicurati

Ai fini del calcolo del Profitto Lordo, l'Assicurato dichiara che i costi di esercizio non assicurati sono i seguenti:

- acquisto merci, al netto degli sconti ottenuti nella percentuale del %
- nella percentuale del ...%
- nella percentuale del ...%

7.3 Onorari esperti contabili e società di revisione

L'assicurazione è estesa all'equa remunerazione, e fermo l'onorario stabilito dai relativi Collegi, dovuta dall'Assicurato, in caso di sinistro, per il lavoro svolto dagli esperti contabili e Società di revisione al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità, prove ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a dare alla Società a termini delle Condizioni generali di assicurazione e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata.

La Società non sarà tenuta a pagare somma superiore a quella prevista al capitolo "Limiti di indennizzo".

7.4 Periodo massimo di indennizzo

Il periodo massimo di indennizzo deve intendersi quello riportato nella Sezione "Limiti di Indennizzo".

7.5 Riserve di magazzino

Se al verificarsi di un sinistro, per contenere la riduzione del volume di affari, l'Assicurato ricorrerà all'utilizzo di scorte a magazzino, la liquidazione del danno sarà effettuata, nei limiti del periodo di indennizzo previsto, prevedendo:

- il rimborso dei costi per la ricostituzione del livello delle scorte di magazzino al giorno di sinistro;
- l'eventuale perdita del volume di affari causata dalla mancanza e/o riduzione di scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l'iniziale utilizzo delle scorte a magazzino.

8.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate, per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- b) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) dare avviso del sinistro al broker oppure alla Società entro 5 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
- d) fare, nei 10 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Per sinistri di furto o rapina, tale limite si intende ridotto a 5 giorni. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- e) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle "merci" danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
- h) fornire a proprie spese alla Società o al broker, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni da interruzione di esercizio;
- i) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche

Le spese sostenute per il recupero delle cose rubate, per la conservazione e la custodia di quelle rimaste e per l'espletamento della procedura di ammortamento sono a carico della Società nei limiti, tra l'ammontare delle spese e quello del danno, previsti alla sezione "Limiti di indennizzo", anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

8.2 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno e/o della perdita, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

8.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno e/o della perdita è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, entro il limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo".

8.4 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d) determinare i dati previsti all'Art. "Assicurazione parziale" ai fini dell'applicabilità del disposto regolato dall'Articolo medesimo;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, in base alle condizioni contrattuali

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. "Procedura per la valutazione del danno" comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai commi c), d) e e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

8.5 Riduzione dei limiti di indennizzo e loro reintegro

In caso di sinistro, qualora al capitolo "Limiti di indennizzo" fosse previsto un limite annuo, tale limite si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società, detti limiti potranno essere reintegrati nei valori originari, a condizioni da stabilirsi.

L'eventuale richiesta di reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. "Recesso in caso di sinistro".

8.6 Onorario periti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 8.3, purché ragionevolmente sostenuti e documentabili.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite della somma prevista al capitolo "Limiti di indennizzo".

8.7 Pagamento dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, a sua richiesta, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00, con il massimo di Euro 1.000.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nella determinazione dell'acconto non si terrà conto del supplemento per "valore a nuovo" previsto all'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.

L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata.

9.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

9.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati al broker o alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

9.3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

9.4 Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

9.5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori assicurati la riduzione del premio sarà immediata e la Società rimborserà la quota parte di premio pagato e non goduto, escluse le imposte.

9.6 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, con preavviso di 30 giorni, dalla presente Polizza. In caso di recesso ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

9.7 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

9.8 Diritto di ispezione

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

9.9 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

9.10 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

9.11 Clausola broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto all'Intermediario; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall'Intermediario stesso il quale tratterà con la Società.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dall'Intermediario, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dall'Intermediario e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza della Società da parte dell'Intermediario, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente all'Intermediario stesso potranno intendersi come fatte alla Società soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del Rischio dovranno essere fatte alla Società e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Società stessa.

Il pagamento del Premio realizzato in buona fede all'Intermediario od ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D. lgs 209/2005.

Sono fatte salve le azioni di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'Intermediario nel caso di omesso versamento del Premio da parte dell'Intermediario sul conto separato.

L'Intermediario è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D. lgs 209/2005 e dell'art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.

Qualora il Contraente revochi l'incarico all'Intermediario senza affidarne un altro ad Altro Intermediario oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Intermediario un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico all'Intermediario cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti della Società.

La Società stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed l'/gli Intermediario/i o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

9.12 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

9.13 Foro competente

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Direzione della Compagnia, o l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

9.14 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

9.15 Ambito territoriale

L'assicurazione riguarda le ubicazioni indicate in polizza ed è limitata al territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

9.16 Sanzioni/embargo

Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza e gli assicuratori non saranno tenuti ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga gli assicuratori a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.

IL CONTRAENTE

**Allianz Global Corporate & Specialty SE
Sede secondaria di Milano**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Contraente:	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società:	l'impresa assicuratrice;
Sinistro:	il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Singolo Sinistro:	relativamente ai danni direttamente o indirettamente causati da eventi atmosferici (uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve), gelo, inondazione, alluvione, terremoto, eruzioni vulcaniche ed eventi socio politici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici e di sabotaggio incluso il terrorismo) si precisa che gli eventi, riconducibili alla stessa causa, registrati nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro.
Incendio:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione:	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Limite di indennizzo:	la somma massima dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro.
Franchigia:	l'importo che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini della polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato.
Scoperto:	l'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista sulla somma liquidabile a termini della polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma per restare ad esclusivo carico dell'Assicurato.
Scoppio:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Fabbricati:	tutte le costruzioni, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, opere di fondazione od interrato e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale complemento di singole macchine, ciminiera, camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati. Sono comprese strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché opere murarie relative a quote spettanti di parti comuni.
Macchinari:	macchine, impianti, compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento; apparecchiature elettroniche; attrezzi, utensili, ricambi; sistemi di trasmissione, condutture, tubazioni, cisterne, silos, serbatoi, e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazione telefonica, riscaldamento e condizionamento, impianti elettrici, idrici, igienici, tecnici, di processo e simili, di estinzione e di allarme; impianti e macchine per sollevamento, trasporto, peso e misura, attrezzature, scorte relative ad impianti e macchine; mezzi di locomozione, traino e trasporto non iscritti al P.R.A. Insegne, antenne, mobilio, arredi, i valori, opere di abbellimento ed utilità, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, abitazioni, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'azienda compresi metalli e pietre preziose ad uso industriale o attinenti ai processi

di lavorazione, effetti personali dei dipendenti e degli amministratori, valori e quant'altro non rientri nelle definizioni di "Fabbricati" e "Merci".

Cose assicurabili a condizioni speciali:	Disegni, modelli, clichés, stamperie, garbi, messe in carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, films e microfilms, fotocolors e simili, schede, dischi, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo, dati elettronici.
Merci:	materie prime, semilavorati e prodotti finiti; materiali e sostanze occorrenti per lo svolgimento dell'attività, materiali di consumo, scorte in genere, lubrificanti, combustibili, scarti di lavorazione, imballaggi e materiale in genere da imballo, sostanze e prodotti infiammabili. Il tutto ovunque nell'ambito del rischio singolo, all'aperto o al coperto, anche se su mezzi di trasporto.
Infiammabili	sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore ai 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">▪ gas combustibili;▪ liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 100° C;▪ sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità e a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;▪ ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977.
Incombustibilità:	si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Apparecchiature elettroniche	sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computers, apparecchi elettromedicali, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolare, centralini telefonici, impianti telex e telefax, impianti di prevenzione e di allarme ed ogni altra macchina od apparecchiatura elettronica inerente l'attività dell'esercizio.
Valori:	denaro, banconote, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, sia di proprietà del Contraente/Assicurato che di terzi e dei quali il Contraente/Assicurato stesso sia responsabile, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate.
Furto:	l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottrattola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (Art. 624 del Codice Penale).
Rapina:	l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottrattola a chi la detiene o costringendola a consegnarla, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (Art. 628 del Codice Penale).
Primo Rischio Assoluto:	l'assicurazione prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Periodo di indennizzo:	il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.
Volume di affari:	quanto pagato o pagabile all'Assicurato per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata in polizza, svolta nei luoghi dichiarati nella polizza di riferimento, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed I.V.A..

Profitto lordo	la differenza fra l'ammontare del volume di affari addizionato alle rimanenze finali e l'ammontare delle rimanenze iniziali addizionato agli acquisti di merci (al netto degli sconti ottenuti) ed agli altri costi di esercizio non assicurati. Le rimanenze iniziali e quelle finali devono essere determinate secondo i normali metodi dell'Assicurato.
Rapporto di profitto lordo:	il rapporto tra il profitto lordo ed il volume di affari ricavati durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro, corretto come da disposto dell' articolo "aggiustamento" che segue.
Volume di affari annuo:	il volume di affari durante dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro, corretto come da disposto dell'articolo "aggiustamento" che segue.
Volume di affari di riferimento:	il volume di affari durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del sinistro, corretto, come da disposto dell' articolo "aggiustamenti" che segue, ed opportunamente aumentato quando il periodo di indennizzo ecceda i dodici mesi.
Aggiustamenti	gli aggiustamenti previsti dalle suddette definizioni sono quelli da apportare per tenere conto della tendenza generale dell'attività dichiarata e di ogni altro fattore interno od esterno che influenzi l'attività stessa sia prima sia dopo il sinistro o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato, in modo che i risultati ottenuti nella determinazione del Rapporto di profitto lordo, del Volume di affari annuo e del Volume di affari di riferimento rappresentino, il più fedelmente possibile, quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo, di cui alle rispettive definizioni, decorrenti dalla data del sinistro se questo non fosse avvenuto.
Retribuzioni :	gli emolumenti lordi di tutti i dipendenti ed i relativi contributi a carico dell'Assicurato, nonché gli accantonamenti per indennità di anzianità e di previdenza.
Rapporto delle retribuzioni :	il rapporto tra le retribuzioni ed il volume di affari durante l'anno finanziario immediatamente antecedente la data del sinistro, corretto come da disposto dell'articolo "aggiustamenti" che precede.
Materie prime:	materiali nello stato in cui sono ricevuti dall'Assicurato per essere trasformati in prodotti finiti.
Semilavorati:	materie prime che abbiano subito, nel luogo dove si svolge l'attività dell'Assicurato, un processo di invecchiamento, di stagionatura o qualunque altra lavorazione ma che non siano diventati prodotti finiti.
Prodotti finiti:	merci prodotte dall'Assicurato che, nel corso normale dell'attività, sono pronte per l'imballaggio, per la consegna o per la vendita.

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli della presente Polizza:

5 – Condizioni Particolari Danni Diretti

Art. 5.11 Tumulti popolari, scioperi, sommosse, attentolosi compresi quelli vandalici

8 – Norme operanti in caso di sinistro

Art. 8.1 Obblighi in caso di sinistro

Art. 8.2 Esagerazione dolosa del danno

Art. 8.3 Procedura per la valutazione del danno

Art. 8.4 Mandato dei Periti

Art. 8.7 Pagamento dell'indennizzo

9 - Condizioni generali di assicurazione

Art. 9.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 9.6 Recesso in caso di sinistro

Art. 9.7 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Art. 9.9 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Art. 9.16 Sanzioni/embargo

IL CONTRAENTE
